



ANIA

Associazione
Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici

Sede
20122 Milano
Piazza S. Babila, 1
Telefono: 02 7764.1
Telefax: 02 780870
Email: info@ania.it

Rappresentanza
00186 Roma
Via della Frezza, 70
Telefono: 06 32688.1
Telefax: 06 3227135
Email: info@ania.it

Prot. 0381 Circolare 158
Distribuzione 21

Roma, 5 novembre 2001

Alle IMPRESE ASSOCIATE

Corte di Cassazione. Rapporto tra Accordo Nazionale Agenti e codice civile. Interpretazione degli art. 1753 e 1750 c.c..

Per opportuna conoscenza, trasmettiamo in allegato copia di due importanti pronunce della Suprema Corte di Cassazione che, in accoglimento dei ricorsi presentati da un'impresa di assicurazione, ha riaffermato alcuni rilevanti principi.

In particolare la Suprema Corte, partendo dall'assunto che le figure di agente di commercio e agente di assicurazione, benché simili, sono soggette ad una diversa disciplina nazionale e comunitaria, ha confermato quanto già sostenuto dalla dottrina dominante, ovvero che all'agente di assicurazione, secondo quanto disposto dall'art. 1753 c.c., si applicano in primo luogo le norme contenute negli accordi collettivi di settore o derivanti dagli usi e, solo in loro mancanza, è possibile applicare le norme contenute negli artt. 1742-1752 c.c..

La Cassazione ha pertanto statuito che "la funzione meramente suppletiva del richiamo contenuto nell'art. 1753 comporti la prevalenza della disciplina collettiva sulle norme, anche imperative, contenute negli articoli del codice civile che disciplinano gli agenti di commercio; che quindi, nel caso in esame, la disciplina dell'indennità sostitutiva del preavviso contenuta nell'art. 13 dell'accordo collettivo prevalga su quella contenuta nell'art. 1750 c.c.".

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
M. Orio

Allegati

Sentenza S.C. 9386/01 23.2.2001
Sentenza S.C. 10521/01 23.2.2001